



Studio di consulenza, revisione ed assistenza
aziendale, contabile, fiscale, tributaria, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro



Aggiornamento

Speciale n.2 Modello 730/2016

Guida a cura
Studio Comparini & Russo



CAF **CGN** SpA
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

Ufficio Autorizzato 730

730



Seguiteci anche su





SPECIFICHE LEGALI

AUTORI – Dott.Rag.Mirco Comparini – Rag.Maria Rosaria Russo
REDATTORE – Studio Comparini & Russo

Il contenuto del presente documento (ad eccezione di quanto già reso pubblico da terzi soggetti), nonché gli scopi finali, evidenti e/o latenti, che lo stesso si propone, devono essere considerati sottoposti a riservatezza e segretezza in quanto basati su studi, approfondimenti, elaborazioni ed altre attività (intellettuali e non) svolte dai soggetti sopra indicati.

Il documento costituisce strumento di mero supporto informativo e di generale e generico indirizzo operativo e pratico e, inoltre, costituisce proprietà, anche intellettuale, solo ed esclusivamente dei soggetti sopra indicati.

Del presente documento ne è assolutamente vietata, sia in forma totale, sia in forma parziale, sia con frazionamento anche temporale, la riproduzione, la duplicazione, la diffusione, la divulgazione, il trasferimento e l'utilizzo (salvo espressa autorizzazione in forma scritta da parte dei soggetti indicati nel documento stesso), con qualsiasi modalità e/o strumento con le quali tali attività possano essere effettuate.

La consegna del presente documento a qualsiasi soggetto non implica (né esplicitamente, né implicitamente) il trasferimento (in qualsiasi modo e modalità possa esso avvenire, neanche in forma temporanea e/o parziale) di qualsiasi eventuale diritto autore, di opera intellettuale, di copyright e di qualsiasi altro diritto direttamente attribuibile ai soggetti indicati in intestazione, che ne rimangono, e ne rimarranno anche in futuro, unici beneficiari.

Sono consentite citazioni del presente documento a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dai nomi degli autori, del redattore e della data/periodo del documento citato.

Nonostante i contenuti siano soggetti a controllo, aggiornamento e verifica, possono comunque verificarsi errori e/o omissioni e/o inesattezze. E, nonostante tutto quanto riportato nel presente documento sia stato predisposto con il massimo scrupolo, l'utilizzatore è sempre, comunque ed incondizionatamente tenuto a controllare l'esattezza di quanto riportato.

Gli autori ed i redattori non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dall'utilizzatore, o da terzi in genere, in dipendenza delle modalità d'uso (e/o mancato uso), dell'attuazione, dell'applicazione, dell'interpretazione, ecc. di quanto riportato nel documento.

Tutto il materiale e le informazioni del presente documento sono da intendersi, e sono intesi, soltanto a fini di semplice utilità con scopi informativi in modo da fornire indicazioni, istruzioni e informazioni generiche e generali circa materie di interesse per l'uso personale del lettore.

Le informazioni rilevabili dal presente documento, non devono in nessun modo essere prese come un'indicazione precisa e dettagliata, né di risultati presenti o futuri o come uno studio esauriente e completo o come strumento efficace a specifici obiettivi posti dall'utilizzatore del presente documento, né devono essere interpretate e/o valutate come consulenza o assistenza, di qualsiasi natura, e non devono essere trattate come sostituzione di una consulenza e/o di una assistenza generica e/o specifica riguardo situazioni e/o condizioni individuali e soggettive.

Nessun soggetto che entri in possesso con il presente documento deve agire o astenersi dall'agire sulla base di uno qualsiasi degli argomenti contenuti nello stesso documento senza avere prima richiesto una consulenza ed una assistenza appropriata o professionale riguardo i particolari fatti e circostanze in questione.

Altrettanto, in nessun caso gli autori ed i redattori saranno responsabili per danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività o del servizio o altre perdite economiche e/o patrimoniali) derivanti dall'uso o dalla incapacità di fare uso di quanto indicato nel presente documento, anche nel caso in cui gli autori ed i redattori siano stati avvisati della possibilità di tali danni.

Nel caso in cui il documento richiami o faccia riferimento (anche indiretto) a norme, leggi, regolamenti, disposizioni, circolari e/o risoluzioni ministeriali o quant'altro di tal genere a carattere normativo e a titolo di regolamentazione, è carico di ogni singolo soggetto terzo agli autori ed ai redattori (e quindi a tal scopo, lo stesso utilizzatore si obbliga in tal senso), verificarne la correttezza, la vigenza, l'efficacia, la validità, l'applicabilità di tali specifiche, di tali richiami, di tali citazioni e/o di tali riferimenti, riscontrando ed individuando tutto quanto necessario per il corretto e regolare svolgimento di quanto previsto dalle stesse norme e sollevando gli autori ed i redattori da qualsiasi tipologia di obblighi e/o responsabilità, dirette o indirette, derivanti da errori circa i riferimenti, le citazioni e/o le specifiche, da una non corretta applicazione e/o rispetto di una qualsiasi norma o altro di tale natura, per la quale siano previste sanzioni di qualsiasi tipologia, le quali fanno, e continueranno a fare, pienamente carico singolarmente ai soggetti terzi agli autori ed ai redattori.

Il presente documento non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001.



STUDIO COMPARINI & RUSSO

*Studio di consulenza, revisione ed assistenza
aziendale, contabile, fiscale, tributaria, societaria,
amministrativa, contrattuale e del lavoro*

Viale G. Carducci n.119 – 57121 LIVORNO
Tel.0586 424519 - Fax 0586 410599

www.comparinirusso.it

studio@comparinirusso.it - studiocomparinirusso@tin.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00996090494

Dott.Rag.Mirco Comparini

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
PERITO DEL TRIBUNALE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE
GIORNALISTA PUBBLICISTA

Rag.M.Rosaria Russo

CONSULENTE DEL LAVORO
PERITO DEL TRIBUNALE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE



SOCIETA' COMPARINI & RUSSO SRL

Elaborazione scritture contabili

Viale G. Carducci, n.119 – 57121 LIVORNO – Tel.0586 424519 – Fax 0586 410599

societa@comparinirusso.it

Registro Imprese di Livorno – Codice Fiscale – Partita IVA 01170000499

REA CCIAA di Livorno n.103844 – Capitale Sociale Euro 12.384,00 i.v.



PROFESSIONAL GROUP SRL

Servizi professionali per aziende e privati

Viale G. Carducci, n.119 – 57121 LIVORNO – Tel.0586 443476 – Fax 0586 410599

www.professionalgroup.net – info@professionalgroup.net

Registro Imprese di Livorno – Codice Fiscale – Partita IVA IT 01253760498

REA CCIAA di Livorno n.113178 – Capitale Sociale Euro 10.320,00 i.v.

Professional Network

Professional Consulting

Franchising Analysis

Sistema Valore Aziendale

Afficio Autorizzato 730

Professional Services

Coordinamento rete di professionisti ed esperti di settore – Corsi di formazione ed aggiornamento

Ricerca e progettazione idee per la creazione e lo sviluppo di imprese – Analisi aziendale, finanziaria ed economica per imprese

Ricerca, valutazione, analisi, consulenza ed assistenza per franchisee e franchisor

Valutazione commerciale di piccole e medie imprese – Business plan per la creazione e l'avvio di imprese

Elaborazione dichiarazione dei redditi Mod.730 per dipendenti, pensionati e collaboratori – Assistenza adempimenti IMU – Assistenza Modelli RED INPS/INPDAP per pensionati – Assistenza pratiche ISEE e ISEU – Assistenza pratiche Assegno di Maternità e Nucleo Familiare

Sportello telematico pratiche, dati e visure camerali – Visure catastali telematiche – Locazione sala riunioni – Fatturazione per conto terzi – Fax & Modem in and out – Fotocopie e battiture testi per brevi comunicazioni commerciali



LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2016 ORDINARIO E PRECOMPILATO

Si riassumono le principali novità fiscali e di compilazione del modello 730/2016 ordinario e precompilato.

MODELLO 730/2016 ORDINARIO

Quadro K

Entra in scena il nuovo quadro K, relativo alle comunicazioni dell'amministratore del condominio. L'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730, fino all'anno scorso doveva presentare il modello Unico PF e compilare il quadro AC per comunicare l'elenco dei fornitori del condominio e i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici condominiali, nei modi e nei termini previsti. Da quest'anno, nel modello 730/2016 viene inserito il nuovo quadro K, che consente di indicare i dati richiesti, senza necessità per l'amministratore di presentare il quadro AC del modello Unico. Nel frontespizio del modello 730 andrà barrata l'apposita casella per indicare che è stato compilato tale quadro.

Quadro B

Nella seconda sezione del quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, è prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto di locazione anziché gli estremi di registrazione. È obbligatorio compilare la sezione II del quadro B e riportare gli estremi di registrazione del contratto quando:

- il contratto di locazione prevede l'opzione per la cedolare secca;
- si vuole beneficiare della riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il contratto è stato stipulato a canone concordato o se l'immobile è situato nella regione Abruzzo e dato in locazione a residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

I campi relativi agli estremi di registrazione devono essere compilati solo se il contratto è stato registrato presso gli uffici e nel modello di richiesta di registrazione restituito dall'ufficio non viene indicato il codice identificativo. Se il contratto è stato registrato con Siria, Iris, Locazioni Web, Contratti Online o il Modello RLI, può essere riportato nel nuovo campo, il codice identificativo con cui è stato registrato.

Quadro C

Queste le novità del quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati:

- è stato eliminato il rigo C4 perché nell'anno 2015 non era prevista la tassazione agevolata per le somme percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività;
- il limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo, passa da € 6.500,00 ad € 7.500,00;
- è riconosciuta un'esenzione fino al limite di € 6.700,00 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti di Campione d'Italia;
- per l'anno 2015 il *bonus* Irpef Renzi è riconosciuto per 12 mensilità (€ 80,00 mensili), passando da complessivi € 640,00, riconosciuti nel 2014 per otto mensilità a € 960,00 annui. Il *bonus* spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilati, se il reddito complessivo annuo non è superiore a € 26.000,00. Per l'anno 2015, ai fini della verifica di tale limite, bisogna aggiungere all'importo del reddito complessivo rilevato ai fini Irpef l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (QuIR), che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta, essere liquidata mensilmente in busta paga, concorrendo comunque alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

Quadro E

Per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili ritroviamo sia conferme che novità:

- è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza alle scuole d'infanzia, al primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a € 400,00 per singolo alunno o studente;
- è elevato da € 2.065,00 ad € 30.000,00 annui, l'importo massimo della detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle Onlus;
- sono prorogate anche per l'anno 2015 le seguenti detrazioni:
 - 50% delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un ammontare non superiore a € 10.000,00;
 - 65% delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;



- 65% delle spese relative agli interventi per l'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Nell'ambito delle spese sostenute per il risparmio energetico viene invece riconosciuta, dall'anno 2015, la detrazione del 65% anche per le spese relative all'acquisto e posa in opera delle schermature solari e impianti di climatizzazione invernali, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Viene infine inserito il nuovo rigo E33, denominato "Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione". A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente, anche di compensi di lavoro autonomo professionale e redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Quadro G

Vi è poi un'altra novità che interessa il quadro G, dedicato ai crediti d'imposta. Viene previsto il nuovo rigo G11, destinato ad evidenziare il credito d'imposta riconosciuto sui compensi corrisposti agli arbitri o agli avvocati abilitati che hanno prestato assistenza nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, per un massimo di € 250,00.

Imu, Imi e Imis

La Legge di Stabilità 2016 prevede che, dal periodo d'imposta 2014, si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono estesi anche a Imi e Imis.

MODELLO 730/2016 PRECOMPILATO

Proseguiamo con le principali novità riguardanti il modello 730/2016 precompilato, alla luce delle nuove istruzioni fornite per la sua compilazione. Dal 15 aprile scorso il contribuente può accedere alla propria dichiarazione dei redditi direttamente on-line sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o conferendo delega al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.

Dati per la predisposizione del Modello 730/2016 "precompilato" utilizzati dall'Agenzia delle Entrate

Nell'anno 2015 sono continuati i lavori finalizzati ad incrementare i dati a disposizione del Fisco, attuati con l'introduzione di nuovi adempimenti a carico di alcuni operatori economici, per rendere la dichiarazione precompilata sempre più completa e facilitare dunque la compilazione del modello riservato a lavoratori dipendenti e pensionati.

I principali dati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel modello 730/2016 precompilato sono i seguenti:

- oltre ai redditi certificati dalla Certificazione Unica e il riporto di alcuni dati dalla dichiarazione presentata lo scorso anno, quali terreni e fabbricati, oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, crediti d'imposta ed eccedenze riportabili, saranno disponibili ulteriori oneri detraibili e deducibili, che consentono di godere di altre agevolazioni fiscali (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi per assicurazioni, contributi previdenziali e per previdenza complementare, spese universitarie e spese funebri);
- la presenza delle spese sanitarie è la vera novità di quest'anno, anche se questo dato difficilmente sarà da considerarsi definitivo. Alcune spese mediche, infatti, non saranno presenti, in quanto molte categorie di operatori sono state escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati (ad esempio le parafarmacie, le aziende e le società non accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, alcune categorie di medici quali psicologi, fisioterapisti etc.). Alcune comunicazioni relative a spese effettuate nei primi mesi del 2015 potrebbero essere incomplete, dal momento che il decreto del Ministero dell'Economia che ha reso note le modalità di trasmissione dei dati è stato emanato solo in data 31 luglio 2015. A questo si dovranno aggiungere inevitabili errori generati dall'incertezza con cui gli addetti ai lavori hanno operato, considerati i notevoli dubbi interpretativi sui soggetti obbligati a comunicare i dati all'Agenzia e su quale tipologia di informazioni dovesse essere trasmessa. Si consiglia di conservare dunque tutte le ricevute e gli scontrini attestanti il sostenimento delle spese mediche e per acquisto di farmaci, al fine di verificare la correttezza o l'eventuale mancanza di dati nel modello 730/2016 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio portale;
- i bonifici effettuati nel 2015 per le spese di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili e arredi per immobili ristrutturati, contrariamente a quanto anticipato inizialmente, non saranno inseriti nel quadro E del 730 precompilato, ma solo in un separato prospetto aggiuntivo. In tal caso il contribuente dovrà prima verificarne la correttezza, la presenza di eventuali altri documenti necessari alla detrazione e solo dopo potrà inserirle nel proprio 730,



con la conseguenza che sarà potenzialmente soggetto ad eventuali verifiche e controlli, anche se gli importi originariamente presenti non saranno stati modificati;

- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria, quali le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Modifiche e integrazioni

In considerazione di quanto detto, e associata l'incompletezza dei dati messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, appare inevitabile che i contribuenti interessati a questa modalità di compilazione saranno costretti ad intervenire per correggere, modificare (per inserire ulteriori spese mediche) oppure integrare (con le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 o con altre spese non incluse, quali quelle per istruzione, asilo nido, erogazioni liberali etc.) le informazioni contenute nel modello *on-line*.

Come si accede

Il modello 730 precompilato è stato messo a disposizione del contribuente, dal 15 aprile 2016, in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso delle credenziali rilasciate dall'Agenzia per i servizi telematici, compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito [web www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card o CNS. In questo caso basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce il codice Pin e la *password* di accesso a Fisconline.

La quinta opzione è una novità assoluta: si tratta di Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi *on-line* delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese aderenti. Coloro che volessero optare per questo sistema, dal 15 marzo scorso possono richiedere l'identità digitale Spid agli *Identity Provider* accreditati presso l'Agid.

Nella sezione del sito *internet* dedicata al modello 730/2016 precompilato è possibile visualizzare:

- la propria dichiarazione precompilata;
- il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute al contribuente in busta paga o nella rata della pensione;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
- un prospetto aggiuntivo con l'indicazione sintetica dei redditi, delle spese già inserite nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Qualora le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultassero incomplete, queste non verranno inserite direttamente nella dichiarazione, ma esposte nell'apposito prospetto aggiuntivo, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente inserirle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non vengono inseriti nel 730 precompilato alcuni dati incerti o incoerenti, quali gli interessi passivi comunicati dalla banca, se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Come si presenta il 730/2016 precompilato

Il 730 precompilato può essere presentato dal contribuente direttamente, tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.

⇒ Presentazione diretta

Il contribuente che intende presentare il 730/2016 precompilato direttamente tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, deve indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche in assenza di scelta.

Occorrerà preliminarmente verificare la correttezza e la completezza dei dati indicati. Verificato che non ci sia bisogno di apportare nessuna correzione o integrazione, il contribuente conferma e accetta il 730 proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Se, invece, alcuni dati fossero non corretti o incompleti, il contribuente dovrà modificare o integrare la proposta del Fisco, aggiungendo per esempio un reddito oppure eventuali oneri o detrazioni non presenti. In questo caso, verrà rielaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3, riportante i risultati della nuova liquidazione effettuata dopo le modifiche operate. Effettuata la presentazione, nella stessa sezione del sito *internet* verrà inviata la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione.

⇒ Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato



In alternativa alla presentazione diretta tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730/2016 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d'imposta sia datore di lavoro che Ente pensionistico, ma solo se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio 2016 di prestare assistenza fiscale; diversamente, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Il contribuente dovrà consegnare un'apposita delega da lui firmata, per permettere al soggetto delegato l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega, il modello 730 precompilato e il modello 730-1 in busta chiusa, che contiene la scelta per l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza, indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta. In caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste, indicando su ciascuna busta i dati del coniuge che esprime la scelta.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato consegna, anche in tal caso, la delega per l'accesso al modello 730 precompilato e il modello 730-1 in busta chiusa, anche se non esprime alcuna scelta.

Il contribuente è obbligato ad esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che deve essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno devono essere conservati fino al 31 dicembre 2020, termine entro il quale l'Amministrazione Finanziaria può richiederli ai fini dell'accertamento.

Quando si presenta

I modelli 730/2016 precompilati sono disponibili *on-line* dal 15 aprile. Il lavoratore dipendente o il pensionato potranno accettare il modello 730 precompilato così come proposto o modificarlo e integrarlo per trasmetterlo dal 2 maggio al 7 luglio 2016, direttamente dal proprio pc. In alternativa, delegando il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Avvalendosi degli ultimi due soggetti, i controlli documentali saranno effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali il contribuente si è affidato per l'assistenza nella compilazione o per il solo inoltro telematico.

Vantaggi sui controlli del modello 730/2016 precompilato

Se il modello precompilato viene presentato direttamente o tramite sostituto d'imposta senza apportare modifiche, non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili, ma solo sui dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la CU. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo, dell'imposta dovuta o rimborsata (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale).

Se, invece, la dichiarazione precompilata viene presentata con o senza modifiche, dal Caf o dal professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi due soggetti anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni o delle deduzioni spettanti.

Cosa succede in caso di incoerenze?

In caso di modifiche o integrazioni ai dati proposti dall'Agenzia, il beneficio dall'esonero dei controlli sugli oneri e spese variati sarà inevitabilmente perduto e il dichiarante sarà potenzialmente soggetto a verifiche e controlli sulla totalità dei dati presenti nella propria dichiarazione, ivi compresi quelli non modificati. In quest'ultimo caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n.208/15, se il conguaglio a credito è superiore a € 4.000,00 oppure, indipendentemente dall'importo, la dichiarazione presenta "*elementi di incoerenza*" rispetto ai criteri prefissati dall'Agenzia, il rimborso non sarà effettuato dal proprio sostituto d'imposta, ma direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Il rimborso avverrà non prima del mese di ottobre/novembre 2016, previo esito positivo dei controlli preventivi.

Responsabilità del Caf e Visto di conformità

Chi si rivolgerà a un Caf o a un professionista abilitato per l'elaborazione e la trasmissione della propria dichiarazione non subirà alcun controllo preventivo, anche se il precompilato dell'Agenzia sarà modificato o integrato, garantendosi la certezza di ricevere il rimborso del conguaglio a credito da parte del datore di lavoro o Ente pensionistico già a partire dal mese di luglio 2016. Inoltre, sui dati certificati dal Visto di conformità, sarà esonerato da ogni controllo o verifica futura. Tale modifica è stata introdotta a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2015 per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.175/14, che, modificando l'art.39, D.Lgs. n.241/97, ha stabilito che, in caso di Visto di conformità infedele, i Caf e i professionisti abilitati "*sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta,*



della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Il Legislatore ha introdotto il principio del *c.d. legittimo affidamento* e ha di fatto voluto rendere definitivo il rapporto tra contribuente e Fisco, in relazione ai dati certificati dal Visto di conformità. In base a tale disposizione, i controlli documentali sui dati certificati non saranno più effettuati sul contribuente, ma direttamente nei confronti del Caf o del professionista abilitato, che dovranno esibire all'Agenzia la documentazione a suo tempo prodotta dal contribuente e, in caso di errore, saranno chiamati a pagare all'Amministrazione finanziaria la totalità delle somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi.

Nel 2015 oltre il 91% degli italiani si è rivolto ai Caf per avere l'assistenza di un operatore specializzato che consentisse di conoscere le detrazioni e benefici fiscali spettanti, consapevoli che sui dati certificati dal Visto di conformità non avrebbero ricevuto verifiche e controlli documentali da parte dell'Agenzia delle Entrate o, alla peggio, cartelle esattoriali da parte di Equitalia.

Controlli documentali	
1. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, presentata direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale)	le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all'Agenzia da soggetti terzi. Non saranno effettuati nemmeno i controlli preventivi per il rimborso sopra € 4.000,00.
2. In caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle Entrate, presentata direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale)	non operano le esclusioni dal controllo formale e il contribuente deve corrispondere l'eventuale maggior imposta, interessi e sanzioni.
3. Nel caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall'Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite Caf o professionisti abilitati	i controlli saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista abilitato che ha apposto il Visto di conformità, anche sugli oneri comunicati all'Agenzia da soggetti terzi (mutui, assicurazioni, Enti previdenziali). Non si applica il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso superiore a € 4.000,00. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati, saranno inviate direttamente ai Caf o al professionista abilitato , entrambi tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo che l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

NOVITÀ E AGEVOLAZIONI FISCALI

Concludendo, completiamo il quadro delle altre principali novità in vigore dall'anno 2015, che si vanno ad aggiungere a quelle già menzionate nei precedenti paragrafi:

- detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, fino a un massimo di € 400,00 annui per ciascun alunno o studente, corrispondente a una detrazione fiscale in valore assoluto pari a € 76,00. Si tratta delle spese sostenute per la frequenza di scuola materna dai 3 ai 5 anni, scuole elementari, medie e superiori. La circolare dell'Agenzia delle entrate del n.3/E/16 ha precisato che sono detraibili anche la tassa di iscrizione, di frequenza e le spese per la mensa scolastica;
- detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 gennaio 2016;
- proroga delle previgenti detrazioni: 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari tra cui si annoverano, ad esempio, molte tipologie di tende da sole e di impianti di climatizzazione invernali, dotati di generatori di calore



*Studio di consulenza, revisione ed assistenza
aziendale, contabile, fiscale, tributaria, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro*

alimentati da biomasse combustibili. Per usufruire della detrazione è necessario eseguire il bonifico bancario secondo le ordinarie modalità previste per le spese di riqualificazione energetica e inviare la comunicazione telematica all'Enea;

- l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26% passa da € 2.065,00 a € 30.000,00 annui;
- per le donazioni in denaro o in natura devolute alle Onlus, è possibile fruire di una deduzione nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di un limite di spesa di € 70.0000,00;
- è prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- detrazione del 19% delle spese funebri, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per importo non superiore a € 1.550,00 per ciascuno defunto;
- esenzione dall'Irpef delle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca *post* dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.



SCADENZE MODELLO 730/2016 E ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI

Nello schema che segue si riepilogano i termini dell'assistenza fiscale previsti per l'anno 2016 e le attività da porre in essere da parte dei soggetti coinvolti negli adempimenti.

Le due differenti e tradizionali scadenze del termine di presentazione del modello dichiarativo, del 31 maggio, per l'assistenza fiscale indiretta (Caf e professionista abilitato) e del 30 aprile, per l'assistenza fiscale diretta (sostituti d'imposta), sono state abrogate. **Per l'anno 2016 viene previsto come unico termine di presentazione del modello 730/2016 la data del 7 luglio 2016.**

Attività	Termine
<p>I soggetti terzi che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione telematica contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">• quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;• contributi previdenziali e assistenziali;• contributi di previdenza complementare.	Entro il 28 febbraio 2016
<p>I sostituti d'imposta consegnano ai contribuenti (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati) la Certificazione Unica – Modello CU.</p>	Entro il 28 febbraio 2016
<p>I sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate, detrazioni e contributi (es. CU, integrata con i carichi di famiglia, acconti relativi all'assistenza fiscale ripartiti, in caso di dichiarazione congiunta, tra dichiarante e coniuge, oneri detraibili riconosciuti dal datore di lavoro etc., alla certificazione lavoro autonomo occasionale etc.).</p>	Entro il 7 marzo 2016
<p>L'Amministrazione finanziaria rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt.49 e 50, co.1, lett.a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), Tuir, la dichiarazione precompilata.</p>	Dal 15 aprile 2016
<ul style="list-style-type: none">• Il contribuente presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione mod.730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3. Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.• Il sostituto d'imposta: rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. <u>Controlla la regolarità formale</u> della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.• Il Caf o professionista abilitato: rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. <u>Verifica la conformità dei dati</u> esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.	Entro il 7 luglio 2016

Scadenza	Adempimenti contribuente	Adempimenti sostituto d'imposta
A partire dal mese di luglio 2016 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016)	Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi spettanti o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Il sostituto d'imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2016	Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef e dell'eventuale addizionale comunale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod.730-3.	Il sostituto d'imposta riceve la comunicazione del contribuente e ne dà attuazione nell'elaborazione della busta paga o della rata della pensione del mese di novembre.
Entro il 25 ottobre 2016	Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato il modello 730 integrativo.	Il Caf o il professionista abilitato riceve la dichiarazione integrativa e rilascia ricevuta dell'impegno a trasmetterla.
A novembre 2016	Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo acconto per Irpef e addizionale comunale. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Il sostituto d'imposta aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e addizionale comunale. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 10 novembre 2016	Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione mod.730 integrativo e il prospetto di liquidazione mod.730-3 integrativo.	Il Caf o professionista verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod.730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. Il Caf o professionista può trasmettere, in caso di errori, una dichiarazione rettificativa.
Dicembre 2016	Il contribuente riceve insieme alla retribuzione o alla rata di pensione il credito derivante dalla dichiarazione integrativa.	Il datore di lavoro o l'Ente pensionistico effettua il rimborso relativo ai crediti d'imposta che scaturiscono dal modello 730 integrativo.



**DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016 PERSONE FISICHE (MOD.730/2016):
RICHIESTA DI DATI E DOCUMENTI**

MODELLO 730/2016 REDDITI 2015

Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi occorre far pervenire al nostro Studio, entro il giorno _____, la seguente documentazione:

Dati del contribuente:

- modifiche delle eventuali variazioni di residenza (data e nuovo indirizzo);
- modifiche intervenute nello stato di famiglia (nuove nascite, matrimoni, familiari a carico) con indicazione dei relativi codici fiscali;
- situazione dei figli a carico (mesi durante l'anno e percentuale di detrazione).

Dati dell'attuale datore di lavoro:

- denominazione o cognome e nome, codice fiscale e indirizzo del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, se diverso da quello indicato nel CU.

Terreni e fabbricati:

- data delle eventuali modifiche intervenute nella proprietà di terreni e fabbricati nell'anno 2015 e 2016 (acquisti e/o vendite, eredità etc.) con allegato atto notarile, visura catastale, denuncia di successione etc.;
- ammontare degli affitti percepiti sugli immobili, allegando contratto di locazione e mod. 69 o mod. SIRIA o mod. RLI con ricevuta di presentazione. In caso di opzione per la cedolare secca: comunicazione all'inquilino (ove non già esposta in contratto), eventuali acconti versati nell'anno 2015 ed estremi registrazione del contratto;
- dati catastali dell'abitazione principale in proprietà o usufrutto o diritto d'uso e delle relative pertinenze, al fine di fruire della deduzione pari all'ammontare della rendita catastale;
- segnalare il possesso di immobili detenuti all'estero e i redditi locativi ad essi connessi;
- in caso di vendita e riacquisto nell'anno della prima casa, fornire copia dei tre rogiti (quello relativo al precedente acquisto della casa venduta, quello della vendita e quello del riacquisto prima casa) corredati delle fatture del notaio. In caso di acquisto da una società immobiliare, allegare copia della fattura. Se è stato contratto mutuo ipotecario, fornire copia dell'atto di mutuo e fattura mutuo del notaio. Verificare con il notaio rogante la situazione dell'eventuale credito d'imposta spettante sul riacquisto della prima casa;
- in caso di acquisto del *box* pertinenziale agevolato ai fini della detrazione del 50%, allegare copia del documento/prospetto del costo di costruzione rilasciato dall'impresa costruttrice, della fattura di vendita, del bonifico. Se sono stati pagati acconti e non è ancora stata stipulata la compravendita, allegare il preliminare registrato.

Redditi percepiti:

- Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro dipendente, pensioni e altri redditi assimilati (collaborazioni; prestazioni occasionali; assegni periodici percepiti dal coniuge a causa di separazione o divorzio, anche se residente all'estero);
- certificazioni relative ai redditi di capitale;
- documentazione relativa ad eventuali imposte e oneri rimborsati nel 2015;
- segnalare il possesso di eventuali redditi percepiti in Italia o all'estero;
- redditi percepiti da eredi e legatari.

Oneri e spese

Oneri detraibili per:

⇒ *Spese sanitarie:*

La detrazione di tali spese sconta una franchigia di € 129,11. Consegnare le ricevute per spese mediche generiche, specialistiche, interventi chirurgici, assistenza infermieristica e riabilitativa, spese sanitarie per acquisto di farmaci o dispositivi medici con marcatura CE, *ticket* ospedalieri per visite o esami di laboratorio; se si è ricevuto un rimborso, in conseguenza di una specifica polizza sanitaria, indicare lo specifico importo non rimborsato.

Le ricevute (queste senza alcuna franchigia) per spese mediche e di assistenza specifica per portatori di *handicap*, anche in presenza di ricovero e degenza e fatture acquisto autovettura, con copia carta circolazione per eventuali adattamenti del veicolo, o fatture acquisto sussidi tecnici e informatici.



Anche per queste se si è ricevuto un rimborso, in conseguenza di una specifica polizza sanitaria, indicare lo specifico importo non rimborsato.

Documentazione necessaria

Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da **scontrino fiscale "parlante"** in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del contribuente.

In particolare, la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. In ordine all'acquisto di un dispositivo medico la spesa è detraibile in presenza di scontrino o fattura con relativa descrizione del dispositivo acquistato e documentazione inerente alla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Non allegare fotocopia degli scontrini farmaceutici/omeopatici sprovvisti del Codice Fiscale. In caso di acquisto di dispositivi medici, allegare fotocopia della prescrizione medica. Non sono soggetti a detrazione fiscale i parafarmaci e gli integratori alimentari.

⇒ **Interessi passivi:**

- interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (allegare copia atto notarile di acquisto abitazione principale e atto stipula contratto di mutuo con relative parcelle del notaio);
- interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (allegando copia atto stipula contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria);
- interessi passivi e oneri accessori (certificazione) per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio (allegando copia atto stipula contratto di mutuo e tutta la documentazione necessaria).

⇒ **Varie:**

- premi di assicurazione sulla vita e infortuni per polizze stipulate sino al 31 dicembre 2000, premi di assicurazione per il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% stipulati dal 1° gennaio 2001. Per queste spese sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a € 530,00 (righe da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice 37);
- spese per la frequenza a scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, incluse rette, mense e tasse di iscrizione;
- spese funebri sostenute indipendentemente dal vincolo di parentela, allegando fattura con indicazione della percentuale di beneficio spettante;
- spese per addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti. Ricevuta con dati di prestatore e assistito e certificazione di non autosufficienza;
- spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica; l'importo non può essere superiore a € 210,00 per ciascun ragazzo, ricevuta con indicazione dei dati della società sportiva, del ragazzo e dell'attività svolta;
- spese per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale detraibili fino all'importo di € 1.000,00;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza);
- spese veterinarie (se documentate da fatture o ricevuta, e scontrini). Come per le spese mediche opera una franchigia di € 129,11;
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per i figli a carico minori di 3 anni.

Oneri deducibili per:

- premi di assicurazione per contributi previdenziali non obbligatori e contributi per previdenza complementare;
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza;
- assegno periodico corrisposto al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli) e in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria (è necessario disporre del codice fiscale dell'ex coniuge);



- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (certificazione, da parte dell'Ente autorizzato, dell'ammontare complessivo della spesa);
- contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (compresi eventuali *voucher* per lavoro domestico erogati) (occorre produrre i MAV con quietanza di pagamento);
- erogazioni liberali a favore di Onlus, società sportive dilettantistiche, partiti e movimenti politici, sostentamento del clero, Paesi in via di sviluppo, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, popolazioni colpite da calamità, attività culturali ed artistiche, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale e altri oneri detraibili o deducibili;
- spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione per almeno 8 anni;
- spese mediche e di assistenza di persone con disabilità;
- ricevute di restituzione di somme al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quelli in cui sono state assoggettate a tassazione – nuovo rigo E33.

Altre detrazioni per

⇒ *Spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio:*

- documentazione relativa alle spese per la ristrutturazione di immobili per le quali spetta la detrazione del 41%, 36%, 50% o 65%.

Documentazione necessaria

Copia della ricevuta postale della raccomandata e modulo inviato (per i lavori iniziati antecedentemente il 14 maggio 2011) con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa relativa all'anno in cui era in vigore l'adempimento.

Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati (per quelle pagate dal 4 luglio 2006 ed emesse antecedentemente il 14 maggio 2011 occorre l'indicazione del costo della manodopera).

Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita Iva del soggetto che riceve la somma.

Dati catastali dell'immobile (visura catastale o rogito notarile) per lavori *post* 14 maggio 2011.

In caso di intervento condominiale, dichiarazione dell'amministratore circa importo detraibile dal singolo condomino o tabella ripartizione spese e rate pagate.

⇒ *Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 50% mobili ed elettrodomestici:*

- fatture relative a spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (forni classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00. Allegare copia bonifico o transazione carta di credito/*bancomat*, fattura di acquisto.

⇒ *Spese per intervento di risparmio energetico:*

- spese per interventi di riqualificazione energetica, sull'involucro di edifici, per l'installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione per i quali spetta la detrazione del 55% o 65%.

Documentazione necessaria

Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'Enea della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30 aprile 2008, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007 l'invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008. Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011. Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita Iva del soggetto che riceve la somma. Autocertificazione del contribuente che dichiara di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori. Copia comunicazione della prosecuzione lavori inviata all'Amministrazione finanziaria nel caso di lavori non ultimati.

Nei casi dove richiesta, asseverazione tecnica o certificazione del produttore.

⇒ *Detrazioni per canoni di locazione e altre detrazioni:*

- copia contratto di locazione e quietanze di pagamento canoni, se si è inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con distinzione immobili locati con contratti in regime convenzionale ovvero a giovani tra i 20 e i 30 anni, o per i contratti stipulati da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;



- spese di mantenimento dei cani guida;
- ricevute di affitto di terreni agricoli ai giovani;
- altre detrazioni (donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo e l'importo della borsa di studio assegnata dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione).

⇒ *Varie*

- specificare l'eventuale scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, della destinazione del 5 per mille dell'Irpef, con indicazione del codice fiscale (ove necessario) dello specifico ente o soggetto cui si intende destinare la quota e dell'eventuale scelta della destinazione del 2 per mille dell'Irpef, con indicazione del codice del partito cui si intende destinare la quota;
- copia dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015, se non compilata dal nostro studio ed eventuale copia degli acconti/saldi versati (mod. F24);
- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in copia fotostatica e non in originale. È possibile trasmettere anche un *file* in formato pdf con la scansione di tutti i documenti per garantire la consegna e la conservazione di tutta la documentazione. Gli originali rimangono al contribuente, che li deve conservare fino al 31/12/2020;
- rimane confermata la possibilità di presentare il modello 730/2016 anche da parte di chi non ha più il sostituto d'imposta alla data di presentazione della dichiarazione. Il rimborso sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
- allegare sempre fotocopia fronte e retro della Carta d'identità in corso di validità;
- segnalare il sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, se diverso da quello indicato nella Certificazione Unica 2016 (CU/2016);
- in caso di modello 730 congiunto specificare il sostituto d'imposta dei due coniugi, che dovrà effettuare il conguaglio per i due coniugi;
- sono esclusi dalla presentazione del modello 730/2016:
 - a. titolari di reddito d'impresa o professione;
 - b. titolari di reddito da partecipazione in società o associazione professionale;
 - c. titolare di redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in Paesi *black-list*;
- il nostro Studio valuterà gli eventuali altri casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione;
- consegnare ogni altro documento di reddito o di spesa, non specificato sopra, che riteniate opportuno far valutare dal nostro studio per l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi.



ELENCO DEI DOCUMENTI CONSEGNATI
ER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 730/2016

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
codice fiscale _____ residente _____
dichiara di aver consegnato in data _____ i sottoelencati documenti per la compilazione della
dichiarazione mod. 730/2016 per i redditi 2015:

ONERI DETRAIBILI

- SPESE MEDICHE: ricevute fiscali, fatture, *ticket*, prescrizioni mediche, scontrini farmacia, etc..
- SPESE PER VEICOLI PER PORTATORI DI *HANDICAP* o SPESE ACQUISTO CANI GUIDA: fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo intestata al portatore di *handicap* e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente. Per i veicoli adattati alla guida del disabile: copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti e della certificazione di *handicap* o invalidità rilasciata dalla commissione medica del Servizio Sanitario Nazionale.
- SPESE SOSTENUTE DAI SORDI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO: ricevute di pagamento per spese sostenute.
- MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanze di pagamento degli interessi passivi e di altri eventuali oneri accessori (spese notarili ecc.); autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma.
- MUTUO PER LA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: contratto di mutuo, abilitazioni amministrative, quietanza di pagamento degli interessi passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese di costruzione/ristrutturazione, spese per autorizzazioni amministrative e oneri accessori.
- ALTRI MUTUI per l'acquisto di altri immobili (prima del 1993) o per ristrutturazioni (solo nel 1997) o per prestiti e mutui agrari: contratto di acquisto, contratto di mutuo, quietanze di pagamento degli interessi passivi, fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute per la ristrutturazione.
- ASSICURAZIONI SULLA VITA, INFORTUNI e INVALIDITÀ: contratti e quietanze di pagamento.
- SPESE DI ISTRUZIONE: per scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per corsi di scuola secondaria, universitaria, specializzazione universitaria (ricevute o quietanze di pagamento).
- SPESE FUNEBRI documentate da ricevute e/o fatture quietanzate.
- SPESE SOSTENUTE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE risultanti da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, unitamente al certificato medico attestante la non autosufficienza dell'assistito.
- SPESE PER L'ISCRIZIONE ANNUALE E L'ABBONAMENTO AD ATTIVITÀ SPORTIVE di ragazzi tra i 5 e i 18 anni documentate da fattura, ricevuta o altra quietanza di pagamento da cui risulti la denominazione nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo corrisposto, i dati anagrafici del praticante e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
- SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: fattura delle spesa di intermediazione sostenuta per l'acquisto della prima casa e contratto di acquisto (o contratto preliminare) da cui si rilevino gli aventi diritto e ricevute di pagamento dell'intermediazione.
- SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: contratti di locazione richiamati dalla L. n.431/98 o contratti di ospitalità o atti di assegnazione in godimento stipulati con gli Enti previsti dalla normativa; documenti comprovanti la spesa sostenuta e autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.
- SPESE VETERINARIE: ricevute fiscali, fatture, scontrini parlanti, etc..
- CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA dei familiari fiscalmente a carico: ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.
- SPESE PER RETTE DI ASILI NIDO risultanti da idonea documentazione: fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
- EROGAZIONI LIBERALI a favore di Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, movimenti e partiti politici, società e associazioni sportive dilettantistiche documentate con ricevute di pagamento (bancomat, carta di credito, c/c postale, assegno).
- VARIE _____



ONERI DEDUCIBILI

- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: spese per contributi previdenziali obbligatori o volontari, assicurazioni Inail contro gli infortuni domestici.
- SPESE SOSTENUTE PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI O INDIVIDUALI: quietanze di pagamento o dichiarazione dell'assicurazione.
- ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO ALL'EX-CONIUGE: sentenza di separazione o di divorzio, copia dei bonifici o ricevute fiscali rilasciate dal beneficiario della somma, codice fiscale del percettore delle somme.
- CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI (*colf* e *badanti*): ricevute di versamento, per i *voucher* lavoro domestico: copia buoni lavoro consegnati al prestatore, documentazione attestante la comunicazione all'Inps dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro.
- EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE, ONG E ONLUS documentate con ricevute di versamento in c/c postale, assegni, bonifici bancari o attestazione rilasciata dal percettore.
- SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA A PORTATORI DI *HANDICAP*: scontrini parlanti con natura, qualità, quantità, codice fiscale del destinatario ed attestazione dello *status* di disabile.
- CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA.
- SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE PER ALMENO 8 ANNI: contratto di acquisto immobile, quietanza spese costruzione dell'immobile, contratto di mutuo, quietanze degli interessi passivi relativi al mutuo, contratto di locazione, concessione/autorizzazione per la costruzione dell'immobile.
- VARIE _____

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36% - 41% - 50% - 65%)

- IMMOBILI DI PROPRIETÀ:
 - copia della comunicazione della data di inizio lavori e relativa ricevuta della raccomandata effettuata al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati precedentemente il 14 maggio 2011;
 - abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio o in assenza autocertificazione;
 - fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute e bonifici bancari o postali dei pagamenti effettuati;
 - quietanze di pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione;
 - comunicazione alla Asl se richiesta.
- IMMOBILI CONDOMINIALI (PARTI COMUNI):
 - certificazione dell'amministratore di condominio o, in alternativa, tutta la documentazione prevista per gli immobili di proprietà;
 - tabelle millesimali delle quote di proprietà.

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

- SPESE per l'acquisto di MOBILI, ELETTRODOMESTICI, finalizzate all'arredo di immobili ristrutturati (sempre che la documentazione non sia già stata prodotta allo studio). Il pagamento dei beni doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, carta credito o debito.

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (55% - 65%)

Riqualificazione energetica, involucro di edifici, pannelli solari e impianti di climatizzazione

- IMMOBILI DI PROPRIETÀ:
 - fatture e ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi;
 - copia dei bonifici bancari o postali dei pagamenti effettuati;
 - asseverazione del tecnico abilitato;
 - ricevuta dell'invio all'Enea della relativa documentazione o comunicazione all'Agenzia delle Entrate se i lavori proseguono l'anno successivo e non sono ultimati.
- IMMOBILI CONDOMINIALI (PARTI COMUNI):
 - certificazione dell'amministratore di condominio o, in alternativa, tutta la documentazione prevista per gli immobili di proprietà;
 - copia della delibera assembleare e tabelle millesimali delle quote di proprietà e ripartizione delle spese.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

- INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:
 - copia del contratto di affitto registrato.
- INQUILINI CON CONTRATTO A CANONE CONVENZIONALE in alloggi adibiti ad abitazione principale:
 - copia del contratto di affitto stilato in base all'art.2, co.3 e all'art.4, co.2 e 3, L. n.431/98.
- INQUILINI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO:



- copia del contratto di affitto registrato.
- INQUILINI GIOVANI TRA I 20 E I 30 ANNI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:
 - copia del contratto di affitto registrato.

CREDITI D'IMPOSTA

- CREDITO RIACQUISTO PRIMA CASA:
 - copia del rogito di acquisto e vendita del primo immobile e rogito di riacquisto della prima casa e mod. F24 in caso di compensazione nell'anno 2015 del credito spettante.
- REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE:
 - Certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata oppure dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro. Specificare anno anticipazione, se il reintegro è stato totale o parziale, la somma reintegrata, residuo dichiarazione precedente ed eventuali compensazioni con mod. F24.
- REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO:
 - Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all'estero, certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore e quietanze di pagamento di imposte pagate all'estero. Specificare l'importo del reddito estero, l'anno di percezione, lo stato estero e le imposte pagate all'estero lorda e netta.
- IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO: allegare documentazione, comunicazione del comune attestante il credito d'imposta riconosciuto, bonifici, fatture e rogito in caso di acquisto.
- INCREMENTO OCCUPAZIONE: allegare documentazione richiesta ed eventuali compensazioni con mod.F24.
- MEDIAZIONI: documentazione anno 2015 (comunicazione Ministero della Giustizia) ed eventuali compensazioni con mod. F24.
- EROGAZIONI CULTURA (*ART BONUS*): documentazione di spesa sostenuta nell'anno 2015 con indicazione dei dati anagrafici del contribuente.
- NEGOZIAZIONI E ARBITRATO: documentazione di spesa sostenuta nell'anno 2015 (comunicazione Ministero della Giustizia attestante l'importo del credito effettivamente spettante).